

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est  
**Ufficio Motorizzazione Civile di Forlì-Cesena**

Via Golfarelli 86/d - 47122 Forlì

Tel. 0543.811211

Email: **revisioni.upfo@mit.gov.it**

**P.B.**

**PORTABICI AGGIORNAMENTO – Art.78 Tariffa 4.1**

**Collaudo previsto per strutture amovibili portasci e portabici posteriori dei veicoli di categoria M1 che occultano i dispositivi di illuminazione visiva e la targa.**

Compilare domanda su Mod. TT 2119 scaricabile dal sito a seguito specificato [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it) allegando:

- Pagamento della tariffa con causale **N015** tramite accesso al Portale dell'Automobilista di importi € 45,00 sul c/c 9001 e di € 16,00 sul c/c 4028
- Carta di circolazione in originale e una fotocopia (fronte e retro)
- Fotocopia documento di identità in corso di validità
- Fotocopia codice fiscale
- Per i cittadini extracomunitari è richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità e fotocopia
- Portare in visione il manuale di montaggio del dispositivo da installare da cui risulti che l'entità tecnica può essere installata nel veicolo portato a visita e prova;
- Certificato d'origine o altra documentazione ufficiale attestante la provenienza;
- Certificato di conformità (obbligatorio per portasci, facoltativo per portabici)
- Relazione tecnica con valutazione, nelle più pessimistiche situazioni di carico:
  - delle forze verticali presenti nell'asse direzionale (min. 20% massa tecnicamente ammissibile);
  - delle forze verticali massime sugli assi, che non devono superare il massimo tecnicamente ammissibile;
  - della forza verticale massima sulla eventuale struttura di traino (che non deve superare il valore S);
  - di compatibilità e robustezza di tutta la struttura di traino rispetto ai momenti indotti dallo sbalzo del carico;
  - di non superamento della massa massima a pieno carico del veicolo;
- dichiarazione della casa costruttrice del veicolo in merito all'occultabilità o meno delle luci posteriori e se occultabili come fare;
- eventuale dichiarazione dei lavori a regola d'arte (se occultabili) dell'elettrauto che esegue il lavoro conformemente a quanto dichiarato dalla casa costruttrice;
- dichiarazione "buon stato di conservazione" della struttura di traino redatta da un'officina meccanica di manutenzione autoveicoli.

---

## **Prescrizioni tecniche generali per l'installazione di strutture amovibili portasci e portabiciclette posteriori su veicoli M1**

In generale, è ammessa l'installazione delle strutture amovibili portasci e portabiciclette nella parte posteriore di veicoli M1 alle seguenti condizioni:

- lunghezza non superiore a 1,20 m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma previsti dal CDS e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni;
- larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35 m;
- altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50 m.
- le strutture portasci e portabiciclette e il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, costituiscono carico sporgente e, pertanto, dovrà essere utilizzato l'apposito segnale di cui all'art. 164 comma 6 del CdS e all'articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

NB: le strutture amovibili portasci e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 **senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione** e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa. **In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate**, e non del loro carico (che non dovrà essere condotto a visita e prova), dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa, allora il collaudo è obbligatorio nei termini sopra descritti.